

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2951 del 23/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ.AGR. MALDINI DI MALTONI ANNA MARIA con sede legale in Comune di Meldola, Via G. Bruno n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali da allevamento sito nel Comune di Meldola, Via Fratta-Meldola n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3035 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ.AGR. MALDINI DI MALTONI ANNA MARIA con sede legale in Comune di Meldola, Via G. Bruno n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali da allevamento sito nel Comune di Meldola, Via Fratta-Meldola n. 15.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 28/12/2015 Prot. Com.le 20303, acquisita da Arpae al PGFC/2016/438 del 15/01/2016, dall'Impresa Individuale **AZ.AGR. MALDINI DI MALTONI ANNA MARIA** nella persona della Titolare, con sede legale in Comune di Meldola, Via G. Bruno n. 19, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali da allevamento sito nel Comune di Meldola, Via Fratta-Meldola n. 15, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/02/2016 Prot. Com.le 2255, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1899 formulata dal SUAP del Comune di Meldola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione a perfezionamento e completamento ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 25/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Meldola la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 2988 e da Arpae al PGFC/2016/2673;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/3180 del 07/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Meldola con Nota Prot. Com.le n. 4225 del 16/03/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3736 ha comunicato *“Con la presente il Comune di Meldola comunica la propria PRESA D'ATTO rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà prestata dal Sig. Tommaso Chiocchini in qualità di tecnico competente in acustica in data 22/02/2016 resa ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 in merito all'impatto acustico generato dell'attività e presentata quale allegato all'integrazione presentata in data 25/02/2016 all'istanza di AUA di cui in oggetto.”*;
- si è aggiornata a seguito del ricevimento della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;

Considerato che con nota di Arpae PGFC/2016/4089 del 22/03/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 19/04/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Meldola la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6244 e da Arpae al PGFC/2016/5846;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/6994 del 09/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/05/2016, valutata la documentazione presentata, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione e di precisazioni che la Ditta si è impegnata a fornire;
- Ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, nonché di quanto riportato nel verbale della seduta precedente per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che in data 25/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Meldola documentazione integrativa volontaria relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Com.le 8399 ed al PGFC/2016/8192;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento,

acquisite in data 03/08/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **AZ.AGR. MALDINI DI MALTONI ANNA MARIA** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **AZ.AGR. MALDINI DI MALTONI ANNA MARIA** (P.IVA 01567150402), con sede legale in Comune di Meldola, Via G. Bruno n. 19, **per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali da allevamento sito nel Comune di Meldola, Via Fratta-Meldola n. 15.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento.

Con nota PGFC/2016/1722 del 09/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

Con PEC del 10/02/16 PGFC/2016/1739 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto alla Azienda USL della Romagna - sede di Forlì un parere, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, circa l'obbligo o meno per la Ditta di convogliare all'esterno gli effluenti prodotti dalle attività di trasporto e macinazione cereali, di stoccaggio e trasporto calcio in farina e granulare, di carico e pesatura integratori, e di miscelazione per ottenere il prodotto finito, che attualmente sono captati e convogliati ad un filtro a maniche interno, quindi riciccolati all'interno dell'ambiente di lavoro.

In data 16/03/16 è pervenuta la nota Prot. 2016/0057937/P del 16/03/2016 della Azienda USL della Romagna – sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, nella quale si legge:

- *“nelle operazioni di produzione mangime per animali si prevede la formazione di polveri di varia natura e granulometria, derivanti dalle lavorazioni dei diversi ingredienti, pertanto la presenza di un rischio chimico per i lavoratori;*
- *l'ACGIH per le polveri non diversamente classificate (PNOC) indica un valore limite di soglia pari a 3 mg/mc per la frazione respirabile e 10 mg/mc per la frazione inalabile, salvo che un diverso specifico TLV sia fissato per le sostanze in esse contenute;*
- *l'ACGIH per la polvere di farina indica un valore limite di soglia, ponderata sulle 8 ore, pari a 0.5 mg/mc, frazione inalabile, con effetti critici per la salute indicati quali, asma, bronchite, irritante per il tratto respiratorio superiore, con proposto aggiornamento come sensibilizzante respiratorio;*
- *l'articolo 64, comma 1, richiamato l'allegato IV del D.L.gs 81/08, al precetto 2.2 "Difesa contro le polveri", punto 2.2.5., prescrive che "Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro”;*

pertanto, visto l'articolo 15 "Misure generali di tutela" al comma 1, lett. c), che prescrive comunque "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico", si ritiene che l'espulsione degli inquinanti prodotti durante le "operazioni di trasporto e macinazione cereali, di stoccaggio e trasporto farina e granulare, di carico e pesatura integratori, e di miscelazione per ottenere il prodotto finito" dovrà avvenire all'esterno degli ambienti di lavoro dello stabilimento, nel rispetto di quanto indicato all'art. 18 comma 1, lett. q, del D.L.gs 81/08 e non mediante sistemi di aspirazione con ricircolo dell'aria all'interno dei luoghi di lavoro”.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17/03/201, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta e del parere della Azienda USL sopra riportato, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 22/03/16 PGFC/2016/4089 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 22/04/16, acquisita al prot. PGFC/2016/5846 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 19/04/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 silos G1 grano

Emissione E3 silos M1 mais

Emissione E4 silos MP1 orzo

Emissione E7 silos M3 mais

Emissione E9 silos M2 mais

Considerato che trattasi di stoccaggio di materiali vegetali “vergini”, ossia non sottoposti ad alcuna lavorazione, le succitate emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione E2 silos S1 soia

Emissione E5 silos MP2 tritello

Emissione E8 silos S2 soia

Considerato che trattasi di stoccaggio di materiali già sottoposti a lavorazione, tali emissioni non possono essere considerate “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto altresì dei seguenti aspetti:

- tali silos sono ubicati a considerevole distanza dai potenziali ricettori (abitazioni civili);
- non sono caricati pneumaticamente;
- le operazioni di carico meccanico avvengono con frequenza settimanale per una durata di circa 15 minuti;

si ritiene accettabile la soluzione impiantistica presentata dalla Ditta e non si indicano valori limite in emissione.

Emissione E6 silos C1 calcio fine e silos C2 calcio granulare - L'attività è compresa al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché, per analogia, al capoverso 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato capoverso 2. dell'Allegato 4.22 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, in ossequio a quanto disposto al medesimo capoverso 2. dell'Allegato 4.22 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali” si considera automaticamente rispettato. La Ditta pertanto dovrà effettuare la messa a regime degli impianti, senza l'obbligo di effettuare autocontrolli, né di messa a regime né periodici annuali.

Emissione E10 trasporto e macinazione cereali, trasporto calcio in farina e granulare, carico e pesatura integratori, miscelazione - L'attività è compresa al punto 4.1.2 “Frantumazione, macinazione di prodotti vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché agli Allegati 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” e 4.24 “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10

mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito ai succitati Allegati 4.20 e 4.24 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. La Ditta dovrà effettuare i tre controlli di messa a regime.

Emissioni da E11 a E14 farinerie interne F1, F2, F3, F4

Emissione E15 silos PF interno prodotto finito

Si prende atto che trattasi di sfiati interni allo stabilimento dotati di filtri a calza, e che pertanto non sono emissioni in atmosfera.

Nella medesima seduta della Conferenza di Servizi la Ditta si è impegnata ad inviare opportuna documentazione in merito alle schede dei filtri installati sulle emissioni E6 ed E10, alla intenzione di installare un pressostato differenziale su ciascuno di tali filtri e la richiesta formale di esenzione dal controllo annuale periodico ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione e delle precisazioni che la Ditta si è impegnata a fornire.

Con PEC del 30/05/16 PGFC/2016/8192 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa che la Ditta ha volontariamente inviato in merito alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, valutata positivamente la documentazione integrativa di cui sopra, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta nella documentazione stessa ha ritenuto necessario integrare le prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi relativamente alle emissioni E6 ed E10, come di seguito indicato:

- emissione E6 - considerato quanto disposto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, la Ditta dovrà registrare le ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa;
- emissione E10 - tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della "migliore tecnologia" (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale è sostituito dalla registrazione delle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 17/03/16 e del 18/05/16, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 28/12/2015 prot. n. 20303 del 29/12/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 1 - SILOS G1 GRANO

EMISSIONE N. 3 - SILOS M1 MAIS

EMISSIONE N. 4 - SILOS MP1 ORZO**EMISSIONE N. 7 - SILOS M3 MAIS****EMISSIONE N. 9 - SILOS M2 MAIS**

provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi per animali da allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 2 - SILOS S1 SOIA**EMISSIONE N. 5 - SILOS MP2 TRITELLO****EMISSIONE N. 8 - SILOS S2 SOIA**

Tenuto conto che tali silos sono ubicati a considerevole distanza dai potenziali ricettori (abitazioni civili), che non sono caricati pneumaticamente e che le operazioni di carico meccanico avvengono con frequenza settimanale per una durata di circa 15 minuti, non si indicano valori limite in emissione per le polveri.

EMISSIONE N. 6 – SILOS C1 CALCIO FINE E SILOS C2 CALCIO GRANULARE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, in analogia a quanto disposto al punto 2. dell'Allegato 4.22 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali” si considera automaticamente rispettato, senza la necessità di effettuare campionamenti di controllo a tale emissione. Al fine di garantire nel tempo il rispetto del valore limite, la Ditta dovrà effettuare ispezioni di verifica della stato di conservazione ed efficienza dell'impianto di abbattimento con le modalità indicate al successivo **punto 7**.

EMISSIONE N. 10 – TRASPORTO E MACINAZIONE CEREALI, TRASPORTO CALCIO IN FARINA E GRANULARE, CARICO E PESATURA INTEGRATORI, MISCELAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N.2, N.5, N.6, N.8 e N.10** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Meldola, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N.2, N.5, N.6, N.8 e N.10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 6 e N. 10** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 8**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 6 e N. 10**, così come richiesto al precedente **punto 7**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.